



IL PRESIDENTE

Terni, data e numero di protocollo  
della posta elettronica certificata

*TRASMESSA VIA PEC AL SEGUENTE*

*INDIRIZZO:*

[cal@postacert.umbria.it](mailto:cal@postacert.umbria.it)

**Oggetto:** Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7  
comma 8 della Legge 131/2003.

*Alla Sezione Regionale di Controllo della  
Corte dei Conti dell'Umbria  
Via Martiri dei Lager , 77  
PERUGIA*

*Per il tramite del Consiglio delle  
Autonomie Locali  
Via Alessi, 1  
PERUGIA*

Il sottoscritto Giampiero Lattanzi presidente pro tempore della Provincia di Terni

### **RIVOLGE**

a codesta ecc.ma Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l'Umbria per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali la sottostante richiesta di parere.

### **PREMESSO:**

La Provincia di Terni annovera fra le proprie competenze in materia di trasporti, come sancite dalla Legge 56/2014, art. 1 comma 85, lettera b) e dalla L.R. Umbria 10/2015:

- a) **La programmazione e lo svolgimento degli esami per l'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada**, funzione attribuita dal D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera a;
- b) **La programmazione e lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola**, funzione attribuita dal D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera c;
- c) **La programmazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada**, funzione attribuita dal D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera g.

Per lo svolgimento dei predetti esami l'Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sancito con provvedimento della Conferenza Unificata del 14/2/2002, ha stabilito quanto segue in ordine alla composizione delle Commissioni di esame:

***Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori [D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera g):***

*Le commissioni sono composte da esperti nelle materie d'esame designati dai seguenti soggetti:*

- a) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designati dal direttore dell'ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;*
- b) regione;*
- c) provincia.*

*Il competente dirigente della provincia, o suo delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria.*

*Tutti i componenti sono nominati con decreto del presidente della provincia e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.*

***Gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole [D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettere a) e c):***

*Le province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991 e dall'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).*

*Nelle commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e trasporti, designato dal direttore del Dipartimento trasporti terrestri della provincia di riferimento, nonché di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della regione.*

In tutti e tre i casi è previsto che “le province provvedono alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni, a valere sui trasferimenti di cui al punto 7) del presente accordo”, trasferimenti che – peraltro – non sono stati mai oggetto di successivi specifici provvedimenti normativi.

La Provincia di Terni ha disciplinato con appositi propri Regolamenti la composizione ed il funzionamento delle Commissioni d'esame previste dalle norme sopra richiamate.

In ordine alla problematica della corresponsione ai membri delle Commissioni di che trattasi di gettoni di presenza questa Amministrazione ritiene che, nel caso in cui i soggetti designati a far parte delle Commissioni stesse in qualità di esperti o rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche interessate (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione, Provincia) siano dipendenti delle Amministrazioni che li designano agli stessi non sia dovuto alcun compenso, sotto forma di gettone di presenza, in ossequio al principio di omnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti sancito espressamente dal D. Lgs. 165/2001, atteso peraltro che la presenza dei predetti soggetti nelle Commissioni è espressamente stabilita da specifiche norme alle quali la Provincia non può ovviamente sottrarsi. In altri termini, ad avviso di questa amministrazione, si tratta di compiti svolti “ratione officii”, e come tali al di fuori dell'ambito di applicazione della disciplina degli incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165, come, da ultimo, si è espressa la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia nel parere 401/2019.

La vigente regolamentazione della Provincia di Terni prevede, invece, la corresponsione di gettone di presenza nel caso in cui i soggetti membri delle Commissioni non siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni che li designano.

Interrogativi per i quali si aspira a conoscere l'orientamento di Codesta Sezione Regionale sono:

se sia corretta e legittima l'interpretazione di questa Provincia che ritiene non possano essere corrisposti gettoni di presenza ai membri delle Commissioni di cui alla premessa nel caso in cui gli stessi siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni che li hanno designati quali esperti o propri rappresentanti.

in denegata ipotesi si chiede di conoscere quali siano le norme che rendono possibile la corresponsione dei predetti gettoni.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta si

**DICHIARA IN PARTICOLARE:**

1. il quesito ha carattere generale riguardando anche altre Province e attiene a temi relativi alla contabilità pubblica in quanto attiene alla disciplina dei bilanci pubblici ed alla corretta gestione delle entrate.
2. il parere richiesto non prospetta questioni inerenti alla sussistenza di danni erariali di competenza della Sezione giurisdizionali della Corte dei Conti.

**Giampiero Lattanzi**

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs.07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

GF